



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

n° 016 del 31/03/2009

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI.

L'anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16,15 nel Palazzo Municipale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria- di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: SERRA - GIULIANO - ANDREIUOLO - COMITE- D'ASCOLI - DE ROSA.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale: dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Franco Scognamiglio, Mauro Inverso, Franco Crispino, Angelo Cocco, Eugenio Benevento. Adamo Coppola.

.....in prosieguo di seduta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

Proponente: ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Oggetto: Approvazione regolamento della consulta comunale degli stranieri.

VISTE le leggi N. 943/86, N. 49/87, N. 39/90 e la legge di notifica del Consiglio d'Europa N. 203/94 recante disposizioni in merito alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di un regolamento che, in attuazione dell'obbligo di legge, disciplini le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni della Consulta Comunale degli stranieri, con lo scopo di favorire e garantire il dialogo e l'integrazione tra le culture, la prevenzione dei fenomeni di xenofobia e razzismo;

TENUTO CONTO della funzione propositiva e consultiva della Consulta;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio dei servizi sociali;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare il Regolamento istitutivo della Consulta comunale degli stranieri dell'Ente, allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato ai competenti Uffici di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Agropoli 19/03/2009




Firma del proponente


PARERE TECNICO: Il responsabile dell'area AA.GG.

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere...favorevole.....

Agropoli, li 19/03/2009



Il Responsabile
D.ssa Anna Spinelli



CITTA' DI AGROPOLI
PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'ELEZIONE DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI MIGRANTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta Comunale delle Cittadine e dei Cittadini Migranti

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

- Art. 1 Istituzione della Consulta
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Mezzi e risorse finanziarie
- Art. 5 Competenze
- Art. 6 Partecipazione alle attività del Comune
- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Organi
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Ufficio di Presidenza
- Art. 11 Sedute
- Art. 12 Deliberazioni
- Art. 13 Regolamento interno
- Art. 14 Sostituzione dei membri
- Art. 15 Insediamento e scioglimento

PARTE SECONDA - Elezioni

- Art. 16 Requisiti degli elettori
- Art. 17 Requisiti di eleggibilità
- Art. 18 Indizioni delle elezioni
- Art. 19 Liste elettorali
- Art. 20 Commissione elettorale
- Art. 21 Scheda elettorale
- Art. 22 Seggio elettorale
- Art. 23 Operazioni di voto
- Art. 24 Proclamazione degli eletti

PARTE TERZA - Disposizioni finali

- Art. 25 Norme transitori

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione della Consulta

1. E' istituita dal Comune di Agropoli, con riferimento alle leggi N. 943/86, N. 49/87, N. 39/90 e della legge di notifica del Consiglio d'Europa N. 203/94 recante disposizioni in merito alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, la Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini migranti residenti nel Comune di Agropoli, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quando previsto dal presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità

1. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica degli stranieri o apolidi nella Città di Agropoli. Essa è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale. Viene in particolare sentita prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Agropoli.
2. La Consulta è organismo di supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri, singoli o associati, residenti nel Comune, compresi i diritti di partecipazione, d'accesso e d'informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e spettanti a tutti i residenti.
3. La Consulta è punto d'informazione, d'aggregazione e di confronto ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri ad Agropoli, nei vari aspetti: istruzione, lavoro, salute, servizi, cultura e tempo libero.
4. La Consulta favorisce il dialogo e l'integrazione tra le culture, la prevenzione dei fenomeni di xenofobia e razzismo.
5. La Consulta raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente con ricerche autonome o per mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri; fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni degli stranieri per la redazione e sviluppo dei progetti che richiedono contributi alla Città.

Articolo 3

Mezzi e risorse finanziarie

1. La Consulta si avvale di norma, delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento della Consulta.

Articolo 4

Competenze

1. La Consulta è sentita dal Consiglio e dalla Giunta sulle proposte di deliberazioni di carattere generale riguardanti le problematiche dell'immigrazione.
2. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, ha diritto di ottenere entro 30 giorni un incontro con gli Assessori, con la Commissione Consiliare competente o con la Conferenza dei Capigruppo.
3. Spetta alla Consulta, a maggioranza dei presenti, approvare le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capigruppo Consiliari.
4. La Consulta persegue le proprie finalità di cui all'Art. 2, attraverso le seguenti competenze:
 - a) esprime pareri non vincolanti su tutto ciò che riguarda le tematiche in favore dei migranti;
 - b) propone al Consiglio e alla Giunta, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o programmi ritenuti dalla stessa di interesse pubblico;
 - c) promuove iniziative pubbliche aventi ad oggetto il tema dell'integrazione (seminari, dibattiti, forum ed incontri similari).

Articolo 5

Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta può chiedere al Sindaco o al Presidente del C.C. di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.
2. Le donne elette nella Consulta fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune.

Articolo 6

Composizione

1. La Consulta è composta da 10 membri, compreso il Presidente e il VicePresidente.
2. L'Assessore alla Solidarietà Sociale è il membro di diritto della Consulta.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Consulta Comunale degli stranieri o apolidi residenti nel Comune di Agropoli:
 - l'Assemblea;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - eventuali commissioni di lavoro per i specifici problemi.

Articolo 8

Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. La Consulta Comunale è convocata dal Presidente:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta di due membri dell'Ufficio di Presidenza;
 - su richiesta dei due quinti dei componenti dell'Assemblea;
3. La Consulta Comunale o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco o dall'Assessore alla Solidarietà Sociale.

Articolo 9

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un componente che assume le funzioni di Segretario, eletti dalla Consulta stessa;
 - b) approva elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze della Consulta e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità vengono eletti, subito dopo l'elezione del Presidente, gli altri membri della Consulta.
3. E' specifico compito del Presidente curare attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, formula (sentito l'Ufficio di Presidenza) l'Ordine del Giorno, convoca e presiede le riunioni.
5. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Componente Anziano.

Articolo 10

Sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute sono pubbliche.

2. L'Ordine del Giorno con i punti in discussione e le successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Solidarietà Sociale al Presidente del C.C. e ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 11 Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti.
2. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione a data successiva.

Articolo 12 Regolamento interno

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto comunale e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa.
2. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Comune.

Articolo 13 Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perde uno dei requisiti di cui al successivo art. 17.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, dando la precedenza in caso di parità, al membro più anziano di età proveniente dal medesimo continente.
3. Qualora non sia possibile sostituire il membro dimissionario, decaduto o deceduto secondo le modalità di cui al precedente comma 2, non si procederà ad alcuna sostituzione se il numero complessivo dei componenti non si riduca della metà.

Articolo 14 Insediamento e scioglimento

1. La Consulta si insedia nelle sue funzioni immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti (Componente Anziano) che la presiede fino all'elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento anticipato della Consulta.
4. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui il numero dei componenti, per qualsiasi causa, si sia ridotto della metà.

PARTE SECONDA - Elezioni

Articolo 15 Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto diciotto anni d'età;
 - b) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;
 - c) carta di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Agropoli;
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di un documento di identità valido.

3. Non sono elettori:

- a) coloro che sono sottoposti a misure per le quali è prevista la cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani (art. 2 del DPR 30 marzo 1967, n. 223);
- b) coloro nei cui confronti è stato emesso decreto d'espulsione.

Articolo 16

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili nella Consulta gli stranieri titolari del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente art. 16 e coloro che siano residenti in Italia da almeno due anni.

Articolo 17

Indizione delle elezioni

1. Il Responsabile dei servizi sociali Sociale indice le elezioni con proprio atto e, contestualmente nomina la Commissione elettorale. Nello stesso atto determina:
 - a) la data delle consultazioni;
 - b) l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) l'orario d'apertura e chiusura dei seggi;
2. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo, oltre che in italiano, anche in lingue straniere.
3. Ogni candidato ha diritto a svolgere la propria campagna elettorale affiggendo i manifesti negli spazi messi a disposizione del Comune.

Articolo 18

Liste elettorali

1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di un'unica lista elettorale, nella quale deve essere rappresentato, possibilmente, ogni continente i cui cittadini sono residenti nel Comune. I candidati sono elencati nella lista, raggruppati per continenti, secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale. La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10.
2. Per ogni candidato si deve, necessariamente, indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
3. Nella lista dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai due terzi.
4. La lista deve essere presentata presso l'ufficio servizi sociali del Comune a pena d'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data d'indizione delle consultazioni.
5. Ogni candidato, in uno all'accettazione della candidatura deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17. La mancata dichiarazione comporta la cancellazione dalla lista.

Articolo 19

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
 - dall'Assessore alla Solidarietà Sociale, che presiede;
 - da tre Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle opposizioni;
 - dal Responsabile dei Servizi Sociali;
 - da un impiegato dell'Ufficio elettorale del Comune che assume le funzioni di segretario;
2. La Commissione elettorale:
 - a) forma le liste degli aventi diritto al voto, procedendo all'estrazione dall'anagrafe della popolazione dei nominativi di cui al precedente art. 16;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d) risolve, inappellabilmente, tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- e) raccoglie i dati provenienti da seggi elettorali e proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.
- A fronte dei ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 20

Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati (secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 19), e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente seggio.
2. L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio contenenti le modalità operative nel procedimento elettorale.

Articolo 21

Seggio elettorale

1. Ogni seggio si compone da un Presidente, da tre scrutatori e da un Segretario, nominati con atto del Responsabile dei servizi sociali.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 3 componenti.

Articolo 22

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di una sola giornata.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. Si può esprimere una preferenza barrando il riquadro relativo al candidato prescelto.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura di seggi. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 23

Proclamazione degli eletti


1. Spetta alla Commissione elettorale provvedere alla proclamazione degli eletti. A tal fine la Commissione, entro il giorno successivo al ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, prima di tutto procede alla verifica del numero dei votanti, indi conteggia le preferenze d'ogni singolo candidato.
2. Sono eletti membri della Consulta coloro che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei seggi spettanti ad ogni singolo continente.
3. I seggi spettanti ad ogni continente sono i seguenti:
 - a) 3 all'Africa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - b) 3 all'Europa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - c) 2 all'Asia, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - d) 2 agli altri continenti.
4. Nel caso in cui i seggi spettanti, come indicato al comma 3, non vengono assegnati, gli stessi sono attribuiti ai rappresentanti degli altri a cominciare da quello che ha ottenuto più voti.
5. L'elezione della Consulta è valida se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli aventi diritto. Nel caso contrario l'elezione è nulla e le nuove elezioni saranno convocate nei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di nullità.

PARTE TERZA - Disposizioni finali

Articolo 24

Norme transitorie

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Responsabile dei servizi sociali provvede ad indire le elezioni della Consulta entro sei mesi dalla relativa delibera del Consiglio Comunale.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori e l'inosservanza prevede la nullità delle operazioni.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta approvata a maggioranza dei componenti della Consulta degli stranieri.



CITTA' DI AGROPOLI
PROVINCIA DI SALERNO

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'ELEZIONE DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI MIGRANTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2009.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the Mayor of Agropoli.

Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta Comunale delle Cittadine e dei Cittadini Migranti

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

- Art. 1 Istituzione della Consulta
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Mezzi e risorse finanziarie
- Art. 5 Competenze
- Art. 6 Partecipazione alle attività del Comune
- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Organi
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Ufficio di Presidenza
- Art. 11 Sedute
- Art. 12 Deliberazioni
- Art. 13 Regolamento interno
- Art. 14 Sostituzione dei membri
- Art. 15 Insediamento e scioglimento

PARTE SECONDA - Elezioni

- Art. 16 Requisiti degli elettori
- Art. 17 Requisiti di eleggibilità
- Art. 18 Indizioni delle elezioni
- Art. 19 Liste elettorali
- Art. 20 Commissione elettorale
- Art. 21 Scheda elettorale
- Art. 22 Seggio elettorale
- Art. 23 Operazioni di voto
- Art. 24 Proclamazione degli eletti

PARTE TERZA - Disposizioni finali

- Art. 25 Norme transitori



PARTE PRIMA - Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione della Consulta

1. E' istituita dal Comune di Agropoli, con riferimento alle leggi N. 943/86, N. 49/87, N. 39/90 e della legge di notifica del Consiglio d'Europa N. 203/94 recante disposizioni in merito alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, la Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini migranti residenti nel Comune di Agropoli, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quando previsto dal presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità

1. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica degli stranieri o apolidi nella Città di Agropoli. Essa è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale. Viene in particolare sentita prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Agropoli.
2. La Consulta è organismo di supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri, singoli o associati, residenti nel Comune, compresi i diritti di partecipazione, d'accesso e d'informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e spettanti a tutti i residenti.
3. La Consulta è punto d'informazione, d'aggregazione e di confronto ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri ad Agropoli, nei vari aspetti: istruzione, lavoro, salute, servizi, cultura e tempo libero.
4. La Consulta favorisce il dialogo e l'integrazione tra le culture, la prevenzione dei fenomeni di xenofobia e razzismo.
5. La Consulta raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente con ricerche autonome o per mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri; fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni degli stranieri per la redazione e sviluppo dei progetti che richiedono contributi alla Città.

Articolo 3

Mezzi e risorse finanziarie

1. La Consulta si avvale di norma, delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Competenze

1. La Consulta è sentita dal Consiglio e dalla Giunta sulle proposte di deliberazioni di carattere generale riguardanti le problematiche dell'immigrazione.
2. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, ha diritto di ottenere entro 30 giorni un incontro con gli Assessori, con la Commissione Consiliare competente o con la Conferenza dei Capigruppo.
3. Spetta alla Consulta, a maggioranza dei presenti, approvare le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capigruppo Consiliari.
4. La Consulta persegue le proprie finalità di cui all'Art. 2, attraverso le seguenti competenze:
 - a) esprime pareri non vincolanti su tutto ciò che riguarda le tematiche in favore dei migranti;
 - b) propone al Consiglio e alla Giunta, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o programmi ritenuti dalla stessa di interesse pubblico;
 - c) promuove iniziative pubbliche aventi ad oggetto il tema dell'integrazione (seminari, dibattiti, forum ed incontri similari).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pubblicato in data 15/05/2010)



Articolo 5

Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta può chiedere al Sindaco o al Presidente del C.C. di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.
2. Le donne elette nella Consulta fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune nelle funzioni ammesse dal Regolamento Pari Opportunità approvato con delibera C.C. n. 30 del 20.03.2008.

Articolo 6

Composizione

1. La Consulta è composta da 10 membri, compreso il Presidente e il VicePresidente.
2. L'Assessore alla Solidarietà Sociale è il membro di diritto della Consulta.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Consulta Comunale degli stranieri o apolidi residenti nel Comune di Agropoli:
 - l'Assemblea;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - eventuali commissioni di lavoro per i specifici problemi.

Articolo 8

Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. La Consulta Comunale è convocata dal Presidente:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta di due membri dell'Ufficio di Presidenza;
 - su richiesta dei due quinti dei componenti dell'Assemblea;
3. La Consulta Comunale o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco o dall'Assessore alla Solidarietà Sociale.

Articolo 9


Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un componente che assume le funzioni di Segretario, eletti dalla Consulta stessa;
 - b) approva elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze della Consulta e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità vengono eletti, subito dopo l'elezione del Presidente, gli altri membri della Consulta.
3. E' specifico compito del Presidente curare attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, formula (sentito l'Ufficio di Presidenza) l'Ordine del Giorno, convoca e presiede le riunioni.
5. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Componente Anziano.

Articolo 10

Sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le sedute sono pubbliche.

CONSULTA COMUNALE


2. L'Ordine del Giorno con i punti in discussione e le successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Solidarietà Sociale al Presidente del C.C. e ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 11 Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti.
2. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione a data successiva.

Articolo 12 Regolamento interno

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto comunale e con i principi Ispiratori dell'azione amministrativa.
2. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Comune.

Articolo 13 Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perde uno dei requisiti di cui al successivo art. 17.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, dando la precedenza in caso di parità, al membro più anziano di età proveniente dal medesimo continente.
3. Qualora non sia possibile sostituire il membro dimissionario, decaduto o deceduto secondo le modalità di cui al precedente comma 2, non si procederà ad alcuna sostituzione se il numero complessivo dei componenti non si riduca della metà.

Articolo 14 Insediamento e scioglimento

1. La Consulta si insedia nelle sue funzioni immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti (Componente Anziano) che la presiede fino all'elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento anticipato della Consulta.
4. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui il numero dei componenti, per qualsiasi causa, si sia ridotto della metà.

PARTE SECONDA - Elezioni

Articolo 15 Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolide che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto diciotto anni d'età;
 - b) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;
 - c) carta di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Agropoli;
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di un documento di identità valido.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Comune di Agropoli - Segretario)


3. Non sono elettori:

- a) coloro che sono sottoposti a misure per le quali è prevista la cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani (art. 2 del DPR 30 marzo 1967, n. 223);
- b) coloro nei cui confronti è stato emesso decreto d'espulsione.

Articolo 16

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili nella Consulta gli stranieri titolari del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente art. 15 e coloro che siano residenti in Italia da almeno due anni.

Articolo 17

Indizione delle elezioni

1. Il Responsabile dei servizi sociali Sociale indice le elezioni con proprio atto e, contestualmente nomina la Commissione elettorale. Nello stesso atto determina:

- a) la data delle consultazioni;
 - b) l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) l'orario d'apertura e chiusura dei seggi;
2. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo, oltre che in italiano, anche in lingue straniere.
3. Ogni candidato ha diritto a svolgere la propria campagna elettorale affiggendo i manifesti negli spazi messi a disposizione del Comune.

Articolo 18

Liste elettorali

1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di un'unica lista elettorale, nella quale deve essere rappresentato, possibilmente, ogni continente i cui cittadini sono residenti nel Comune. I candidati sono elencati nella lista, raggruppati per continenti, secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale. La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10.

2. Per ogni candidato si deve, necessariamente, indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

3. Nella lista dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai due terzi.

4. La lista deve essere presentata presso l'ufficio servizi sociali del Comune a pena d'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data d'indizione delle consultazioni.

5. Ogni candidato, in uno all'accettazione della candidatura deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 16. La mancata dichiarazione comporta la cancellazione dalla lista.

Articolo 19

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:

- dall'Assessore alla Solidarietà Sociale, che presiede;
- da tre Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle opposizioni;
- dal Responsabile dei Servizi Sociali;
- da un impiegato dell'Ufficio elettorale del Comune che assume le funzioni di segretario;

2. La Commissione elettorale:

- a) forma la lista degli aventi diritto al voto, rilevando i nominativi dall'anagrafe della popolazione sulla scorta delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
- b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
- c) procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- d) risolve, inappellabilmente, tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. ssa) Angela Dei Seglivo)6

- e) raccoglie i dati provenienti da seggi elettorali e proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.
- A fronte dei ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 20 **Scheda elettorale**

1. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati (secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 19), e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente seggio.
2. L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio contenenti le modalità operative nel procedimento elettorale.

Articolo 21 **Seggio elettorale**


1. Ogni seggio si compone da un Presidente, da tre scrutatori e da un Segretario, nominati con atto del Responsabile dei servizi sociali.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 3 componenti.

Articolo 22 **Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di una sola giornata.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. Si può esprimere una preferenza barrando il riquadro relativo al candidato prescelto.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura di seggi. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 23 **Proclamazione degli eletti**

1. Spetta alla Commissione elettorale provvedere alla proclamazione degli eletti. A tal fine la Commissione, entro il giorno successivo al ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, prima di tutto procede alla verifica del numero dei votanti, indi conteggia le preferenze d'ogni singolo candidato.
2. Sono eletti membri della Consulta coloro che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei seggi spettanti ad ogni singolo continente.
3. I seggi spettanti ad ogni continente sono i seguenti:
 - a) 3 all'Africa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - b) 3 all'Europa, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - c) 2 all'Asia, preferibilmente di diversa nazionalità;
 - d) 2 agli altri continenti.
4. Nel caso in cui i seggi spettanti, come indicato al comma 3, non vengono assegnati, gli stessi sono attribuiti ai rappresentanti degli altri a cominciare da quello che ha ottenuto più voti.
5. L'elezione della Consulta è valida se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli aventi diritto. Nel caso contrario l'elezione è nulla e le nuove elezioni saranno convocate nei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di nullità.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.  Luigi Baglivo)

PARTE TERZA - Disposizioni finali

Articolo 24 Norme transitorie

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Responsabile dei servizi sociali provvede ad indire le elezioni della Consulta entro sei mesi dalla relativa delibera del Consiglio Comunale.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori e l'inosservanza prevede la nullità delle operazioni.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta approvata a maggioranza dei componenti della Consulta degli stranieri.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Luigi...)



Relaziona l'Assessore Cocco che illustra il Regolamento proposto;

Il Presidente pone ai voti i seguenti emendamenti necessari sia per correggere errori materiali che per meglio coordinare le norme regolamentari:

-eliminare il comma 2 dell'art.3;

-all'articolo 5 al 2° comma aggiungere le seguenti parole : "nelle funzioni ammesse dal relativo Regolamento pari opportunità approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 20.03.2008;

-all'art.16 le parole : "art.16" sono sostituite da "art.15";

-all'art.18 le parole : "art.17 " sono sostituite da "art.16";

-all'art.19, comma 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente : "a) forma le liste degli aventi diritto al voto rilevando i nominativi dall'anagrafe della popolazione sulla scorta delle verifiche dei requisiti di cui all'art.15 del presente regolamento;

La votazione, per alzata di mano, da il seguente risultato:

Favorevoli 12; astenuti 3 (DOMINI, PESCA, MALANDRINO).

Il Presidente proclama l'esito della stessa dichiarando approvati gli emendamenti di cui innanzi.

Il Consiglio

Udita la proposta di cui sopra;

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Visti gli emendamenti approvati di cui innanzi;

Uditi i seguenti interventi :

PESCA : è necessario che il Regolamento passi prima in Commissione consiliare;

Ass. Cocco : la Commissione consiliare è andata deserta;

Con voti 12 favorevoli , 3 astenuti (PESCA - MALANDRINO - DOMINI) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta, con le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati e di cui in narrativa;

-dare atto che il testo del Regolamento approvato è quello di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Agostino Abate)

~~IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Massimo La Porta)~~

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Angela del Baglivo)

Affissa in data odierna all'Albo Pretorio

li 07 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE
COMUNE DI AGROPOLI (SA)

IL MESSO COMUNALE
(Mario Barone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all' Albo Pretorio comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 07 APR. 2009

Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanello)



ESECUTIVA AI SENSI DEL 3° C.
DELL' ART. 134 DEL D.Lvo 267/2000

Agropoli Il 06/05/09

IL VICESEGRETARIO VICARIO
DIRIGENTE
(Dr. Eraldo Romanello)